**CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE**

in modalità

**PROJECT WORK**

**Prot. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Iseo, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TRA**

L’Istituto di Istruzione Superiore “**GIACOMO ANTONIETTI**” di seguito denominato “**soggetto promotore**”, con sede in Via Paolo VI n. 3 – 25049 - Iseo (BS), codice fiscale 98007620176, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Diego Parzani nato a Brescia il16/05/1956

in qualità di istituzione scolastica operante per esperienze formative ed orientative finalizzate all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso*.*

**E**

di seguito denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in , codice fiscale/P I.V.A.       rappresentato da       nato a      il      .

**PREMESSO CHE:**

* la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n° 825 del 25/10/2013 ha approvato i “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini” (di seguito denominati “Indirizzi regionali”), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, bensì misure di politica attiva finalizzate agli obiettivi dell’apprendimento in ambiti informali, dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento nel mercato del lavoro:
* promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo “**Soggetti promotori**”;
* a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto “**Tirocini curriculari**” del paragrafo “**Oggetto, ambito di applicazione e definizioni**”;
* svolti presso i soggetti indicati al paragrafo “**Soggetti ospitanti**” e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi “**Soggetti ospitanti**” e “**Limiti all’attivazione dei tirocini**”;

**PREMESSO INOLTRE CHE:**

* detti tirocini curricolari sono attuati sulla base e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
* la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno fi- nanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”
* ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
* ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
* durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e che lo stesso Dlgs. 81/2008 impone l’obbligo della sorveglianza sanitaria solo nei casi di reale esposizione al rischio lavorativo definita dal DVR;
* durante i percorsi gli studenti sono soggetti all’applicazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, nonché al Decreto n°39 del 26 giugno 2020 del Ministero dell'Istruzione di “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”
* l'obbligo della visita prevista per i minorenni non vige per “l’adolescente stagista” e lo “studente minorenne” ad eccezione delle mansioni a rischio [interpello n. 1/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 maggio 2013];
* l’obbligo di certificazioni sanitarie tra le quali le visite mediche ai lavoratori minorenni “.*..è abrogato …* ***limitatamente alle mansioni non a rischio****”* [Decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, art. 42]

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

**definizione del tirocinio**

1. Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere [*“presso la sua sede operativa di - inserire indirizzo completo”* oppure: *“presso le sue seguenti sedi operative - inserire indirizzi completi”*], soggetti di seguito collettivamente denominati “tirocinanti” per lo svolgimento di un Project Work volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo di classe di cui al successivo art. 2. e delle competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito indicati PCTO).

L’elenco complessivo degli studenti accolti nell’a.s. ………………….. presso *una struttura concordata/ la struttura con il soggetto ospitante* è riportato in specifico allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante.

1. Ogni Project Work ha durata e svolgimento nell’arco temporale [che sarà] definito nei singoli Progetti formativi di classe entro i limiti massimi previsti dalla L. 145/2018; il Project Work si considera sospeso per malattia o infortunio, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del Project Work.
2. La durata di ogni Project Work potrà essere prorogata, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo di classe.

**ARTICOLO 2**

**progetto formativo individuale**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo Project Work sono definite dal Progetto formativo di classe che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Il Progetto formativo di classe, stipulato nella forma di Project Work, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.

**ARTICOLO 3**

**le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dai tutor del soggetto promotore e dai tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo di classe. Soggetto promotore e soggetto ospitante potranno effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa reciproca comunicazione.
2. Il tutor del soggetto promotore collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell’organizzazione e del monitoraggio del Project Work e della redazione delle attestazioni finali, cura i rapporti didattici con i membri del cdc.
3. Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell’attuazione del progetto formativo di classe e dell’eventuale inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del Project Work, anche aggiornando la documentazione relativa al Project Work (registri, etc.).

**ARTICOLO 4**

**diritti e obblighi del tirocinante**

1. Le parti concordano che ogni tirocinante:
2. durante lo svolgimento dei Project Work è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo di classe e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l’ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell’attività di Project Work con l’attività del datore di lavoro;
3. deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in applicazione di quanto appreso durante l’attività formativa erogata dal soggetto promotore ai sensi del D.Lgs 81/08, dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e del <Protocollo tecnico Provinciale relativo alla formazione sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nell’ambito delle attività dei PCTO, per tirocini formativi, per iniziative di orientamento> sottoscritto il 5 febbraio 2015;
4. deve altresì rispettare norme e procedure di prevenzione del contagio da virus Covid-19 adottate dal soggetto ospitante;
5. deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del Project Work;
6. ha la possibilità di sospendere il Project Work in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
7. Al termine di ogni Project Work il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste.

**ARTICOLO 5**

**garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1. Il tirocinante è assicurato:
2. presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per conto dello Stato*.*
3. presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi da ***Benacquista Assicurazioni - agenzia 720 Latina - posizione n° 15918/24138/MCAT***
4. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante ma rientranti nel progetto formativo di classe.

**ARTICOLO 6**

**misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Dato che ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a) del D.lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

1. “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell’art. 37 D.lgs. 81/08 così come definiti dall’ <Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011> ed in particolare in applicazione dal Protocollo tecnico provinciale citato all’art. 4, comma c) della presente Convenzione:

* formazione generale: erogazione a carico del **“soggetto promotore”;**
* formazione specifica: erogazione a carico del **“soggetto promotore”*;***

1. “Sorveglianza sanitaria” [ai sensi dell’art. 41 D.lgs. 81/08 e fatte salve le successive indicazioni normative contenute nella <Premessa> della presente Convenzione] se dovuta in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale, a carico della **famiglia**;
2. “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale; c)alla contestualizzazione aziendale del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020

**ARTICOLO 7**

**durata della convenzione e recesso**

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione alla data di conclusione dei tirocini (indicata nel c.1 dell’art. 1 della Convenzione stessa), comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dalla convenzione solo per i seguenti motivi:
3. nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
4. qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante o, ancora, affidi al tirocinante mansioni a rischio rilevante.
5. *[indicare eventuali altri gravi motivi concordemente individuati dalle parti].*
6. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte e al tirocinante in forma scritta e avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa nazionale citata in premessa.

*Iseo, lì* *data*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Il soggetto promotore | I.I.S. G. ANTONIETTI  Prof. Diego Parzani |  |
| Il soggetto ospitante |  |  |